



**Il Direttivo Nazionale dell'Associazione Nazionale Forense  
riunito in Roma il 28 maggio 2010**

#### **RILEVA**

**La regolamentazione della specializzazione forense risponde alla finalità primaria di tutelare il cittadino utente, prima ancora di rendere visibile e nota la competenza e l'esperienza acquisite dall'avvocato.**

**Laddove si operi in settori che, per la qualità delle tematiche, i soggetti coinvolti e il rito particolare, hanno un carattere fortemente specialistico, la conoscenza approfondita delle norme sostanziali e processuali che regolano quei settori è essenziale per il corretto funzionamento del sistema.**

**Il sistema ipotizzato nel progetto di riforma dell'ordinamento forense in discussione al Senato desta però qualche perplessità, in primo luogo per la mancata previsione di percorsi - alternativi alla frequenza delle scuole di alta formazione - attraverso i quali sia possibile dimostrare la propria conoscenza e pratica specialistica. In secondo luogo sembrando eccessiva in senso opposto la possibilità, per gli avvocati iscritti all'albo da almeno venti anni, di qualificarsi con il titolo di specialista, addirittura in due diverse discipline, solo sulla scorta di un'auto-attestazione di avere acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza.**

**Del resto gli emendamenti apportati in Senato, dapprima dal Comitato Ristretto e poi in Aula, pur riducendo l'anzianità di iscrizione all'albo necessaria per accedere ai corsi di formazione e la quantità oraria di detti corsi, hanno lasciato sostanzialmente inalterato il percorso per ottenere il titolo di avvocato specializzato delineato nel progetto di legge.**

**Inspiegabile appare pertanto l'opposizione all'intero disegno da parte di alcune associazioni, che ne avevano invece caldeggiato la sollecita approvazione, quasi che fosse di esiziale importanza per la categoria la sola norma riguardante la specializzazione.**

**Valutato, altresì, che l'attuale normativa professionale e deontologica non consente all'avvocato la possibilità di definirsi specializzato, se non a seguito del conseguimento di un titolo universitario di specializzazione.**

**Inopportune si palesano, pertanto, le posizioni adottate recentemente da alcune associazioni, non solo perché hanno la pretesa di certificare le specializzazioni**



**degli avvocati senza che nessun organo abbia mai certificato la loro; non solo perché non tengono conto della distinzione fra i concetti di specializzazione e settore di attività prevalente, nettamente distinti dal codice deontologico forense; ma soprattutto in quanto possono ingenerare nei colleghi il convincimento della liceità dell'utilizzo dell'attributo "specializzato", che invece incorre nella violazione dell'art. 17 bis del codice deontologico.**

**Tutto ciò considerato**

### **IMPEGNA**

**Il Segretario nazionale ad adoperarsi affinché venga segnalata agli organi parlamentari la necessità che al percorso formativo teorico gestito dalle istituzioni forensi, venga affiancato un sistema che tuteli e valorizzi la posizione dell'avvocato che ha svolto costante e pluriennale pratica in un determinato settore del diritto. Ben potendo il primo percorso attagliarsi meglio al neo abilitato che intenda, sin dai primi passi nella professione, approfondire la conoscenza al fine di esercitare solo in una branca specialistica del diritto. Mentre il secondo percorso eviterebbe da una parte la discriminazione di quei colleghi che per un certo numero di anni hanno acquisito esperienza e conoscenza e sono "di fatto" specializzati, e dall'altra una sorta di inaccettabile monopolio della formazione specialistica in capo a poche associazioni, non uniche nelle rispettive branche, che il Congresso ha riconosciuto rappresentative per tutt'altri fini.**

**Roma, 28 maggio '10.**

**Il Direttivo Nazionale ANF**